



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MICHELUZZI	LORENZO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	TAVAZZA	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TAVIANO	PAOLO ANDREA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 6809/2016

UDIENZA DEL

08/05/2018 ore 09:30

N°

**2506/2018**

PRONUNCIATA IL:

**08 maggio 2018**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**30 maggio 2018**

Il Segretario

*Il Funzionario*  
*(dott. ssa S.N. Amato)*

O La CTP di Milano con sentenza n. 2538/16 dep. il 16/3/16 respingeva a il ricorso presentato da \_\_\_\_\_ avverso l'avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_ per IRPEF-ALTRO 2009;

O \_\_\_\_\_ impugnava ritualmente innanzi a questa CTR Lombardia la sentenza di cui innanzi, chiedendone altresì la sospensione;

O L'Agenzia delle Entrate appellata si costituiva in termini, controdeducendo

#### Svolgimento del processo e motivi della decisione

All'udienza del 31 gennaio 2018 fissata per la discussione dell'istanza di sospensione per difetto di notifica le Parti non si presentavano ed il Collegio disponeva il rinvio all'udienza del 14 marzo 2018;

Al 14 marzo 2018 le Parti venivano ammesse alla discussione. Il Collegio rilevato che non ricorreva gli estremi richiesti dall'art. 52 D. Lgs 546/92 respingeva l'istanza cautelare, rinviando per la trattazione del merito all'udienza del giorno 8 maggio 2018. Spese al definitivo.

L'appello è fondato e va pertanto accolto. Anzitutto va sottolineato che da una lettura della sentenza impugnata si evince una certa superficialità nella disamina delle doglianze proposte dal Contribuente pel tramite dei suoi difensori.

I motivi d'appello possono così sinteticamente riassunti:

- 1) In via preliminare contestazione della eccezione di inammissibilità del ricorso di I' grado ex art. 22, 2 e 3 D. Lgs n. 546/92 per difetto di conformità ;
- 2) Mancata redazione del processo verbale ex art. 24 LG n. 4/1929 e art. 12 LG n. 212/2000;

- 3) Errata motivazione circa la violazione dell'art. 42, 1 e 3 DPR 600/73;
- 4) Errata e insufficiente motivazione circa la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32 DPR 600/73 con riferimento all'art. 6 TUIR;
- 5) Insufficiente ed errata pronuncia circa le giustificazioni fornite in ordine alle movimentazioni bancarie.

Il Collegio esaminati i motivi di appello e le controdeduzioni rese dall'ufficio appellato rassegna le seguenti conclusioni.

La doglianza sollevata circa la mancata redazione del processo verbale ai sensi dell'art. 24 della LG n 4/1929 e 12 LG n. 212/2000, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, è assolutamente degna di essere presa in considerazione e trova un suo fondamento proprio nella legge n. 4 del 1929 mai abrogata.

Numerose recenti sentenze di questa CTR hanno ribadito, proprio sulla scorta del citato art. 24, l'esistenza di: " un obbligo generalizzato in capo all'Ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione al contribuente prima di notificargli un atto impositivo anche nei casi di cosiddetto accertamento a tavolino, ossia senza l'accesso presso i locali del contribuente. Ciò in quanto il verbale di constatazione è quell'atto con cui da una parte sono riassunte le modalità operative del controllo e gli esiti dell'attività di verifica e dall'altra sono constatate le violazioni delle norme tributarie ( LG n. 4/1929). " ( CTR Lombardia n. 5538/2016).

L'art. 24 non fa riferimento al luogo dove si svolge l'attività dell'Amministrazione finanziaria e il suo tenore va esteso a qualunque tipo di accertamento, anche perciò a quelli cd " a tavolino".

Soltanto così, cioè attraverso la formazione di un processo verbale di constatazione, da consegnarsi al soggetto accertato, si realizzano le garanzie di cui all'articolo 12, 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Anche il rispetto del termine di 60 gg, o in subiecto dei 30 gg di cui alla sentenza della Suprema Corte SS. UU. 19667/2008, è fondamentale in termini di garanzie per il contribuente e nel caso di specie l'avviso è stato emesso, come risulta incontestato, dopo soli 13 giorni dall'accesso del                      presso l'Agenzia.

E a nulla vale affermare che detto termine non trova applicazione al caso perché trattasi di accertamento a tavolino, come si legge nella sentenza appellata.

L'affermazione apodittica del Giudice di prime cure : " l'avviso impugnato risulta sufficientemente motivato, il ricorrente è stato messo in condizione di individuare puntualmente i motivi del maggior reddito accertato, contestarlo, proporre le proprie difese come ampiamente ha fatto nessun diritto risulta leso " non aiuta certamente a legittimare l'operato dell'Ufficio.

Anche se il Contribuente ebbe accesso all'istituto dell'accertamento per adesione, come sembra pacifico, non si realizzava in tal guisa il principio che la pretesa tributaria dovesse trovare il suo fondamento in un'attività partecipata tra Amministrazione e soggetto accertato, anche nella fase endoprocedimentale.

È vero che il CPE oggi trova applicazione esclusivamente in materia di tributi armonizzati, ma già numerose pronunce, tra cui numerose della CTR Piemonte, riconoscono l'applicabilità dell'istituto anche ai casi in cui si controverta di tributi armonizzati e non, legati da matrice comune, ed è imminente un intervento del Legislatore a favore di un generale obbligo di applicabilità.

Quanto innanzi assorbe l'esame degli altri motivi e conferma la decisione sul pieno accoglimento dell'appello, con le conseguenze che ne discendono.

P. Q. M.

La CTR della Lombardia accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento in premessa. Condanna l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giustizia che per l'effetto liquida in euro 10.000,00 oltre i pesi di legge. Condanna altresì \_\_\_\_\_ per la fase cautelare, che lo vede soccombente, al pagamento delle relative spese che liquida in euro 1.400,00, oltre i pesi di legge.

Così deciso in Milano addì

Il Presidente Estensore  
(Micheluzzi)

